



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 3 luglio 2024

art 11, c. 19, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni nella L. 7 ottobre 2013, n. 112

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11, c. 19, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (recante disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza), che attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi quantificati dei contratti integrativi aziendali e la loro compatibilità con gli strumenti di

programmazione e di bilancio;

VISTA la richiesta, pervenuta mediante Posta elettronica certificata, in data 12 giugno 2024, con cui la Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha trasmesso copia dell'accordo relativo all'istituzione di un premio di produttività, sottoscritto con le organizzazioni sindacali, in data 29 marzo 2023, ai fini della procedura di certificazione, ai sensi dell'art. 11, c. 19, del D.L. n. 91/2013;

VISTO il decreto presidenziale n. 27/2024 del 11 giugno 2024 di riparto delle attività di controllo per magistrati e funzionari;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata nella Camera di consiglio odierna;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

Con nota prot. n. 218-2024, ricevuta in data in data 12 giugno da questa Sezione e acquisita con prot. n. 2564 del medesimo 12 giugno 2024, il Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna (di seguito anche solo Fondazione) ha chiesto **la certificazione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 19, del D. L. n. 91/2013, conv. nella L. n. 112/2013, **dell'accordo "Premio di Produttività"** stipulato **il 29 marzo 2023** tra la Fondazione Teatro Comunale, rappresentata dal Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi assistito dal dott. Paolo Bruno Malaspina e le RSA, assistite da Viviana Gardi e Antonio Rossa della SLC CGIL, Giuseppe Rossi Uilcome UIL, Antonella Amerini della Fistel Cisl, Domenico Alfano e Roberto Ledda della Fials Cisl.

In premessa di detto accordo viene richiamato l'art.15, c.4, del CCNL delle Fondazioni lirico sinfoniche del 1° giugno 2000, che prevede la possibilità di integrare il premio di produzione (introdotto dal medesimo art.15) *"in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione ed all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali"*.

Vengono altresì richiamati:

- un passaggio degli accordi integrativi al piano di risanamento del 3 gennaio 2024 ove si prevedeva *"la definizione di un Premio di Risultato entro l'anno in corso, basato su criteri di Bilancio e di Produttività, come previsto dal CCNL, che risulti compatibile con i vincoli finanziari previsti dal Piano di Risanamento"*;
- il verbale del 12 novembre 2021 che, all'art. 2, prevede l'impegno del Teatro a erogare *"a partire dal 2022, laddove e nella misura in cui i risultati di bilancio lo permettano, un premio collettivo per tutti i lavoratori in termini e modalità da definirsi"*;
- il verbale dell'incontro del 10 gennaio 2023 fra le OO.SS e le RSA del Teatro Comunale di Bologna dal quale risulta che il Sindaco *"ha espresso l'impegno a sostenere la contrattazione tra sindacati e direzione del Teatro Comunale di Bologna affinché si possa definire in tempi brevi un premio di risultato"*.

Premesso quanto sopra con l'accordo in esame si istituisce un premio di produttività definito nei seguenti termini.

"2) in presenza della necessaria compatibilità finanziaria si istituisce un Premio di Produttività che sarà definito sulla base dei seguenti indicatori dell'anno corrente:

a) numero degli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto utili ai fini FUS (ALZATE DI SIPARIO valevoli ai fini FUS ai sensi del D.M. 3/2/2014)

b) incasso annuale di Biglietteria

c) indice di produttività ricavato dal rapporto tra il numero complessivo degli spettacoli indentificati al punto 2.a) e personale a tempo indeterminato e determinato espresso in F.T.E. esclusi intermittenti

3) Laddove dall'analisi del consuntivo di bilancio risulti un MOL (EBITDA) in misura sufficiente alla copertura finanziaria al netto di accantonamenti specifici, e per un incremento dell'indicatore del punto 2.a) uguale o superiore al 5% rispetto all'anno precedente, sarà riconosciuto al personale dipendente, identificato come al punto successivo, un importo uguale per tutte le categorie contrattuali (Professori d'orchestra, Artisti del coro, Maestri collaboratori, Tecnici, Impiegati, serali intermittenti), indipendentemente dal livello di inquadramento, pari a 700,00€ (settecento/00)/cad. definito (Premio base).

Tale valore sarà incrementato sulla base dell'indicatore del punto 2b), rispetto alla media degli anni dal 2019 al 2022, secondo la seguente specifica:

- incremento del 3% ulteriori € 400,00 (quattrocento/00)

- incremento del 5% ulteriori € 400,00 (quattrocento/00)

- incremento del 7% ulteriori € 200,00 (duecento/00) solo ed esclusivamente per il settore orchestra".

L'accordo prevede altresì che il premio venga erogato con almeno tre mesi retribuiti, anche non continuativi. Per i serali intermittenti, ai fini del conteggio di cui sopra, valgono "i servizi al posto delle giornate" e l'importo riconosciuto sarà analogo alla percentuale prevista dall'art. 112 del CCNL.

La liquidazione del premio è prevista unitamente alla retribuzione del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque non prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

L'accordo stabilisce altresì che, per i dipendenti che ne facciano richiesta entro il mese di aprile, una quota sino a concorrenza del valore del premio base potrà essere fruita in beni e servizi e nel caso il dipendente scelga l'opzione "beni e servizi" la quota convertibile sarà calcolata in modo da determinare una maggiorazione della stessa del 10 per cento.

Da ultimo si prevede che l'accordo decorra in via sperimentale per il solo 2023 e le parti si incontrino a scadenza o su richiesta di una delle parti per valutare *"eventuali modifiche di valori e criteri, anche in riferimento ad una differenziazione per settori e livelli; in caso di mancato incontro il contratto si intende automaticamente rinnovato"*.

Con nota prot. n. 0002584 del 14 giugno 2024 il Magistrato relatore ha chiesto alla Fondazione di trasmettere:

1. verbale di approvazione dell'accordo medesimo da parte delle OO.SS.;
2. copia del C.C.N.L. delle Fondazioni lirico-sinfoniche vigente;
3. copia del contratto integrativo aziendale vigente;
4. copia degli accordi integrativi al Piano di risanamento del 3 gennaio 2014.
5. ogni ulteriore documentazione a corredo, utile per le valutazioni della Sezione regionale di controllo.

Inoltre, è stato chiesto alla Fondazione di specificare se l'accordo in oggetto fosse da considerare modificativo del Contratto integrativo aziendale sottoscritto tra le parti in data 28 febbraio 2015 e di cui alla deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 63/2015/CCN e, nel contempo, è stato chiesto di confermare **l'attuale operatività dello stesso** così come traspare chiaramente dalla formula contenuta nell'ultima pagina dell'atto in questione che, testualmente, si riporta **"Il presente accordo decorre in via sperimentale per il solo 2023; le Parti si incontreranno a scadenza (e**

comunque su richiesta di una delle Parti) per valutare eventuali modifiche di valori e criteri, anche in riferimento ad una differenziazione per settori e livelli; in caso di mancato incontro il contratto si intende automaticamente rinnovato”.

In data 19 giugno la Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha trasmesso la documentazione richiesta, con nota prot. G/228-U/24, acquisita con prot. n. 0002719 del 20 giugno, nella quale è stato indicato il raggiungimento degli obiettivi di pareggio a seguito della procedura di risanamento prevista dal piano straordinario del 2014, piano presentato in ragione delle critiche condizioni economiche e finanziarie in cui la Fondazione versava.

La Fondazione puntualizza altresì che l'accordo di cui sopra non è da considerarsi modificativo del Contratto integrativo sottoscritto in data 28 febbraio 2015 in quanto ricompreso negli accordi stessi del contratto integrativo confermando, inoltre, la piena operatività dell'accordo nella formulazione già sottoscritta tra le parti.

Alla luce dei primi riscontri istruttori è stato ritenuto indispensabile procedere ad una nuova richiesta istruttoria.

Con nota prot. n. 0002884 del 24 giugno 2024 il Magistrato relatore ha chiesto di acquisire:

1. una tabella esplicativa della quantificazione, alla data della sottoscrizione, dell'onere dell'accordo sottoscritto, comprensiva della consistenza numerica del personale della Fondazione con espressa suddivisione di quello a tempo indeterminato, a tempo determinato e di quello ascrivibile alle altre tipologie contrattuali, distinto per livello di inquadramento;
2. gli atti attraverso i quali è stata eseguita (evidentemente con esito positivo) l'analisi di compatibilità economico – finanziaria degli oneri nascenti dall'erogazione del premio di produttività 2023 con il contratto collettivo nazionale, con il precedente accordo aziendale del 2015 e con il piano di risanamento in corso;
3. lo schema illustrativo dei criteri adottati per la quantificazione del premio, sulla base degli indicatori riportati al punto 2 lett. a), b) e c) dell'accordo, ossia, numero degli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto utili ai fini FUS realizzati nel 2023; incasso annuale di biglietteria con riferimento all'anno 2023; indice di produttività ricavato dal rapporto tra il numero complessivo degli spettacoli e personale dipendente a tempo determinato e indeterminato espresso in F.T.E. esclusi gli intermittenti, sempre riferito all'anno 2023;

4. i dettagli dell'analisi del consuntivo di bilancio 2023 e determinazione del MOL (margine operativo lordo) di cui al punto 3) dell'accordo con esplicitazione dell'esito delle valutazioni effettuate in ordine alla necessaria copertura finanziaria;
5. in relazione al premio di produttività, di indicare l'importo complessivo di competenza dell'esercizio 2023, nonché l'importo previsto con riferimento all'esercizio 2024;
6. il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023, corredato dalla delibera di approvazione e dalla relazione sulla gestione;
7. gli atti deliberativi con i quali è stato recepito l'accordo relativo al premio di produttività;
8. tutte le deliberazioni assunte sull'accordo in argomento dal Collegio dei revisori dei conti, comprensive dei pareri resi.

La Fondazione, con nota prot. n. 0002921 del 28 giugno 2024, ha fornito riscontro all'istruttoria trasmettendo la documentazione richiesta con diversi invii acquisiti ai prot. nn. 0002922, 0002923, 0002924 in pari data.

In relazione al punto 1 la Fondazione ha prodotto un prospetto dal quale risulta che, alla data della sottoscrizione dell'accordo, l'onere complessivo a carico del bilancio era stato calcolato secondo due ipotesi: erogazione del solo "premio base" per un costo complessivo pari a 243.037 euro ed erogazione del "premio massimo" per un costo complessivo pari a 545.019 euro laddove tutti i parametri di incremento previsti dovessero essere raggiunti.

In relazione al punto 2 la Fondazione ha fornito il Verbale del Collegio dei revisori del 25/05/2023 e i verbali del Comitato di Indirizzo (di seguito anche CDI) del 27/4/2023, 27/03/2024, 29/05/2024 da cui si evincono le varie posizioni in merito all'opportunità o meno di assegnare il premio di produttività - anche e soprattutto dal punto di vista della sostenibilità finanziaria - espresse nelle varie riunioni nell'arco temporale aprile 2023-giugno 2024.

Si rileva in particolare, dal verbale relativo alla seduta del 5 marzo 2024, in cui il Collegio dei revisori dei conti era chiamato ad esaminare l'accordo del 29 marzo 2023 e la relazione illustrativa redatta dalla direzione del Teatro, che *"dopo ampia discussione il Collegio rileva la genericità della clausola di salvaguardia che non assicura né la certezza dei premi da erogare né la salvaguardia della compatibilità economico finanziaria. Inoltre, il Collegio concorda sulle considerazioni espresse nella relazione illustrativa circa l'impossibilità all'erogazione del premio per l'anno 2023 per mancanza di capienza economico-finanziaria"*.

In relazione al punto 3, la Fondazione ha allegato il prospetto di calcolo dal quale emerge la verifica del raggiungimento, per il 2023, di tutti gli indici di incremento previsti dall'accordo per la corresponsione del premio massimo.

In relazione al punto 4 sono stati allegati gli estratti dei verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo, che trattano l'argomento, del 27 marzo, 29 maggio e, da ultimo, del 21 giugno 2024. In quest'ultima seduta è stata adottata la delibera per procedere all'erogazione del premio di produttività 2023, previa acquisizione della certificazione positiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fronte di una operazione straordinaria volta a reperire le necessarie risorse finanziarie mediante la variazione dell'attività artistica 2024.

In relazione al punto 5 non sono stati forniti aggiornamenti circa il premio previsto per il 2024, la Fondazione ha richiamato la delibera del 21 giugno 2024, ove si dà atto del raggiungimento dei parametri fissati nell'accordo stipulato il 29 marzo 2023, che darebbe pertanto il diritto ai lavoratori a ricevere il premio secondo i criteri ivi fissati. Tuttavia, stante la persistente situazione critica dal punto di vista finanziario e considerato che con i dati definitivi della chiusura del bilancio 2023 sarebbe possibile accantonare il solo importo base del premio di produttività, viene introdotta la possibilità di un'azione straordinaria di reperimento di ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire integralmente il costo legato all'erogazione del premio di produttività, tutto questo al fine di scongiurare il protrarsi della conflittualità che negli esercizi precedenti che, a causa degli scioperi del personale, aveva portato maggiori costi per euro 160.000,00 euro.

In dettaglio è stato stabilito di:

- variare il *budget* 2024 riallocando i risparmi netti pari a 243.796,00 euro, derivanti dalla sospensione della produzione artistica "Voce del Silenzio" sui costi per personale per destinarli alla copertura dell'integrale erogazione del Premio di produttività 2023;
- riconoscere l'integrale Premio di produttività 2023 con contestuale erogazione entro il mese di luglio 2024, secondo i parametri stabiliti nell'Accordo del 29 marzo 2023 previa acquisizione della certificazione positiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In relazione al punto 6 è stato allegato il bilancio d'esercizio 2023 (che si chiude con un utile di 21.284,00 euro), completo della relazione del Collegio dei revisori che esprime parere favorevole all'approvazione e dell'estratto del verbale del Consiglio di indirizzo di approvazione del bilancio medesimo

Per quanto concerne gli ultimi due punti della richiesta sono stati richiamati i verbali già citati ai punti precedenti

DIRITTO

1. Quadro normativo.

1.1 L'istituzione e il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

L'art. 2, c. 57-58, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, fissando a tal fine i relativi criteri direttivi.

In attuazione della delega, il D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 («Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»), da ultimo modificato dal D. L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. nella L. 23 febbraio 2024, n.18, ha:

- identificato gli enti da considerare di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale (art. 2);
- individuato la finalità che le fondazioni devono perseguire «[...] senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività», nonché stabilito l'obbligo di provvedere «[...] direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio» (art. 3);
- attribuito alle fondazioni la personalità giuridica di diritto privato e l'applicazione nei loro confronti della disciplina del codice civile «[...] per quanto non espressamente previsto dal presente decreto» (art. 4);
- disciplinato il procedimento di trasformazione (artt. 5-9);
- dettato la disciplina delle fondazioni, mediante disposizioni in tema di governance (artt. 10-14), patrimonio e gestione (con previsione, tra l'altro, dell'assoggettamento della gestione finanziaria delle fondazioni al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 259 recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria») art. 15), scritture contabili e bilancio (art. 16), conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari e decadenze dalle medesime situazioni (artt. 17 e 18), vigilanza governativa (art. 19), insolvenza e amministrazione straordinaria (artt. 20-21), personale (art. 22), corpi artistici (art. 23), contributi dello Stato (art. 24).

La giurisprudenza contabile ha, più volte, messo in evidenza come il processo di privatizzazione sia stato lungo e complesso (*ex multis*, Sez. reg. contr. Puglia, del. n. 15/2023)

La prima norma di attuazione (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134) è stata dichiarata illegittima per eccesso di delega dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 503 del 13 novembre 2000); il completamento del processo è stato realizzato con il D. L. 24 novembre 2000, n. 345 («Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6).

Successivamente, il D. L. 8 agosto 2013, n. 91 («Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112) ha introdotto un'articolata disciplina per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dal punto di vista delle misure volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'art. 11 del D. L. n. 91 del 2013 – oggetto nel tempo di ulteriori modificazioni – ha introdotto prescrizioni volte non solo al risanamento delle predette fondazioni ma anche al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

Il Legislatore ha previsto, al fine di «[...] fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività», che le fondazioni nelle condizioni per l'avvio dell'amministrazione straordinaria (art. 21 del D. Lgs. n. 367/1996) o impossibilitate a onorare debiti certi ed esigibili o, infine, in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi senza avere portato a termine la ricapitalizzazione, siano obbligate a presentare «[...] un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

I contenuti inderogabili dei piani – soggetti ad approvazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2) – sono stati individuati dallo stesso legislatore (comma 1).

L'art. 11 ha altresì previsto la nomina di un commissario straordinario del Governo incaricato di: i) ricevere i piani di risanamento presentati dalle fondazioni, valutare eventuali modifiche e integrazioni e sottoporli, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione ministeriale; ii)

sovrintendere all'attuazione dei piani ed effettuare un monitoraggio semestrale del relativo stato di attuazione, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT, oggi Ministero della Cultura), al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla Corte dei conti; iii) richiedere eventuali integrazioni e modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi dell'art. 11 del D. L. n. 91/2013; iv) assicurare il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati (comma 3).

È stato inoltre disposto l'adeguamento degli statuti delle fondazioni (comma 15) mediante la previsione:

- di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi aventi durata quinquennale:

- il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale la fondazione ha sede ovvero nella persona da lui nominata;
- il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; il consiglio di indirizzo può essere composto da non più di sette membri, di cui la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;
- il sovrintendente, quale organo unico di gestione nominato dall'autorità governativa su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri;

- della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al 3%;

- dell'articolazione del patrimonio in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016») ha previsto:

- l'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, che alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 avessero presentato il piano di risanamento ex art. 11 del D. L. n. 91/2013, di raggiungere il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2020, previa integrazione del piano di risanamento per il triennio 2016-2018; la mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine

indicato determinava la sospensione dell'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163 (art. 1, comma 355, come modificato dall'art. 24, comma 2, del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall'art. 1, comma 323, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 7, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2020, n. 8);

- l'applicazione della procedura di cui all'art. 11 del D. L. n. 91/2013 anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, non versassero nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo art. 11; a tale fine le fondazioni interessate potevano presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le disposizioni definite nel citato art. 11 del D. L. n. 91/2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento (art. 1, comma 356).

Da ultimo la legge di bilancio per il 2021 (L. 30.12.2020, n. 178) ha previsto che:

- per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano presentato il piano di risanamento ex art. 11 del D. L. n. 91/2013 nonché dell'art. 1, commi 355 e 356, della L. n. 208/2015, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, le disposizioni del comma 3 dell'art. 11 del D. L. n. 91/2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa (art. 1, comma 589);

- alla procedura ex art. 11 del D. L. n. 91/2013 possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non abbiano presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo art. 11 nonché dell'art. 1, c. 355 e 356, della L. n. 208/2015, subordinatamente alla presentazione di un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023 (art. 1, c. 590, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 65, c. 8, del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021, n. 106).

1.2 La disciplina della contrattazione aziendale

In base all'art. 11, c. 1, lett. g), del D. L. n. 91/2013, tra i contenuti inderogabili dei piani di risanamento figurano la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

Ai sensi del successivo c. 19 dell'art. 11 – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, c. 1, lett. f), del D. L. 31 maggio 2014, n. 83 («Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106) e successivamente, dall'art. 1, c. 3, lett. a) e b), del D. L. 28 giugno 2019, n. 59 («Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali», convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 81) – **«[...] Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di**

accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma».

La complessiva sequenza procedurale (sulla quale insistono i principi di cui agli artt. 2 e 3 del D. L. 30 aprile 2010, n. 64 («Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100) può essere descritta nei seguenti passaggi:

- sottoscrizione del CCNL da parte di una delegazione rappresentativa delle fondazioni lirico-sinfoniche (assistite dall'ARAN) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni
- sottoposizione dell'accordo al controllo della Corte dei conti (art. 2);

Va inoltre rimarcato come il Legislatore abbia inteso rafforzare il principio, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni (cfr. art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001), della coerenza, sostanziale ed economico-finanziaria, delle disposizioni dei contratti aziendali rispetto a quelle del CCNL (art. 3, comma 3).

In tale cornice normativa, la cui attuazione non si è ancora completata (attualmente è in vigore il CCNL sottoscritto in data 1 giugno 2000 per la parte normativa, da ultimo rinnovato per la parte economica in data 11 dicembre 2006), l'art. 5, c. 1, lett. a), del D. L. n. 83/2014 ha aggiunto all'art. 11, c. 1, lett. g), del D. L. n. 91/2013 il seguente inciso: *«Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro».*

Il Legislatore ha così permesso alle fondazioni lirico-sinfoniche di concludere contratti integrativi senza attendere il perfezionamento del nuovo CCNL, ferma restando la procedura di controllo intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 11, c. 19, del D. L. n. 91/2013.

Da ultimo si segnala che la legge di bilancio per il 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), all'art. 1, c. 590, ha riaperto i termini per l'adesione delle Fondazioni lirico-sinfoniche alla procedura di risanamento.

Testualmente la disposizione prevede che *"Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa".*

1.3 La funzione certificatoria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del contratto aziendale di lavoro. Obiettivo, latitudine e parametri.

L'obiettivo che il Legislatore si pone con l'attribuzione alla Sezione regionale di controllo della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio è chiaro e va letto nella prospettiva dell'interesse pubblico alla salvaguardia del sistema

nazionale musicale di eccellenza, salvaguardia che passa necessariamente da una profonda, radicale riorganizzazione gestionale secondo principi di efficienza, efficacia e ed economicità.

In tale ottica, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di evidenziare l'attenzione *"che il legislatore riserva a una fattispecie che presenta aspetti di possibile criticità per la finanza pubblica, derivanti dalla combinazione dell'istituto del contratto integrativo di lavoro stipulato a livello aziendale con un settore, quello lirico sinfonico, che rinviene nella contribuzione pubblica la principale fonte di finanziamento e che presenta datati e finora irrisolti aspetti problematici nella gestione finanziaria ed economico patrimoniale"* (cfr. Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, del. n. 44/2015/CCR).

La Sezione di controllo friulana in particolare sottolineava come la principale causa della crescita incontrollata della spesa di personale, non ancorata a parametri certi di compatibilità economica, era riconducibile *"all'andamento della contrattazione integrativa nei diversi comparti"* e che la dimensione delle difficoltà economiche palesate da molti enti lirico-sinfonici giustificavano appunto una presenza incisiva del controllo affidato al giudice contabile, caratterizzato da un effetto certificatorio *"ai fini di un'effettiva ed efficace azione di risanamento"* (cfr. Sez. reg. contr. Sicilia, delibera n. 323/2024/CCR).

Per ciò che concerne la latitudine della valutazione affidata alla Corte dei conti, questa stessa Sezione ha avuto modo di precisare che *"Il rapporto di certificazione, dunque, si basa su due elementi valutativi: l'attendibilità dei costi quantificati dall'ipotesi di contratto e la compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ovvero con il Piano di risanamento, del quale l'ipotesi di Nuovo Contratto Integrativo Aziendale è uno degli elementi costitutivi e obbligatori, nel rispetto dei limiti finanziari da esso stabiliti e nel presupposto della cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, prevista dall'art. 11, comma 1 lett. g) citata. La funzione di certificazione di una delle principali azioni di contenimento dei costi strutturali, affidata alla Sezione regionale di controllo, rappresenta, pertanto, una condizione essenziale della complessa procedura di risanamento e dell'accesso ai benefici previsti dalla riforma del 2013."* (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 63/2015/CCR).

Quindi il Legislatore individua precisamente l'oggetto del controllo preordinato alla certificazione, con riferimento ai parametri (l'attendibilità delle quantificazioni dei costi e la compatibilità di essi con gli strumenti della programmazione e bilancio) che, in termini più generali, l'art. 47 del D. Lgs. n.

165/2001 prevede per la diversa fattispecie della certificazione di contratti collettivi di livello nazionale di competenza delle Sezioni Riunite della Corte; in quella sede le intese sottoscritte debbono risultare compatibili con gli strumenti della programmazione di livello nazionale, sia sotto il profilo della compatibilità economica sia sotto il profilo di quella finanziaria.

In una sequenza logica, le valutazioni di compatibilità che la Sezione deve svolgere si snoderanno attraverso una previa valutazione in ordine all'attendibilità delle quantificazioni dei costi, per poi passare alla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio a cui va aggiunto (se presente) il piano di risanamento alla luce del fatto che il nuovo contratto integrativo aziendale rileva anche come uno degli elementi costitutivi e obbligatori del piano medesimo (art. 11, c. 1, lett. c) e g) del D.L. n. 91/2013). Per ciò che concerne i parametri alla luce dei quali la Sezione deve svolgere il suo esame, la disciplina normativa impone:

- una preliminare valutazione circa una potenziale disomogeneità tra i parametri che consentono alla fondazione la stipula del contratto aziendale (compatibilità del contratto aziendale con i vincoli finanziari stabiliti dal piano);
- la verifica della conformità del contratto aziendale alle prescrizioni del CCNL;
- il riscontro circa l'attendibilità della quantificazione dei costi;
- l'analisi della compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio;
- l'accertamento della "sintonia" dell'accordo con il piano di risanamento.

Come sopra evidenziato, la Legge impone anche che il contratto aziendale si conformi alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro, venendo in tal modo a configurare un ulteriore parametro per le verifiche da parte della Corte dei conti, con riferimento a eventuali profili per i quali la non conformità con il CCNL produca effetti rilevanti sulla compatibilità economica e/o finanziaria.

Per lo stesso motivo compete alla Sezione anche una verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza della clausola contrattuale, richiesta dalla legge, che preveda "l'assorbimento senza ulteriori costi per la Fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro".

"Il significato della certificazione della Sezione ne esce quindi circoscritto negli effetti e nella durata nel tempo e cioè valido fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale, indipendentemente dal previsto

assorbimento di ogni eventuale incremento del trattamento economico, potrebbe comportare la necessaria modifica delle previsioni del contratto integrativo aziendale.” (cfr. Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 323/2023/CCR).

Sul punto, le Sezioni Riunite di questa Corte in sede di controllo, con riferimento speculare all'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, hanno ribadito che il procedimento di certificazione intestato alla Corte dei conti postula, come ulteriori profili di analisi del contratto collettivo, quello della compatibilità finanziaria e quello della compatibilità economica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 17/1998). Il primo consiste in uno scrutinio degli oneri contrattuali sotto il profilo della loro copertura e sostenibilità finanziaria con le risorse allocate negli appositi stanziamenti di bilancio; il secondo si sostanzia in una valutazione di compatibilità degli incrementi retributivi con le grandezze macroeconomiche desunte dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria e dagli accordi sulla politica dei redditi, direttamente o indirettamente richiamati dai predetti strumenti di programmazione (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, del. 3 gennaio 2020, n. 1).

Anche la Corte costituzionale ha evidenziato che il controllo affidato alla Corte dei conti in sede di certificazione investe, da un lato, l'attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali, cioè la congruità della stima dei costi e, dall'altro, il riscontro della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (Corte Cost. sentenza n. 89/2023), richiamando anche la circostanza che il procedimento in oggetto risulta particolarmente funzionale a «prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013, sentenza n. 39 del 2014).

La competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, pertanto, “certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio”, deliberando entro 30 giorni. La norma ipotizza una mancata deliberazione di certificazione da parte della Sezione, prevedendo, in questo caso, un meccanismo di silenzio-assenso; prevede, altresì, il caso del diniego di certificazione, elencando espressamente le conseguenze gestionali e amministrative di esso (riapertura delle trattative per un nuovo accordo, ridefinizione dell'organico da parte dell'ente).

2. Inammissibilità della richiesta di certificazione avanzata dal Teatro Comunale di Bologna relativamente all'accordo "Premio di produttività".

L'accordo di che trattasi è stato sottoscritto il 29 marzo 2023 e trasmesso a questa Sezione il 12 giugno 2024, ben un anno e tre mesi dopo la sua sottoscrizione.

Tale (dirimente) elemento, rilevato in sede di esame preliminare dell'accordo, è stato oggetto di specifico approfondimento in sede di istruttoria ed è stato espressamente confermato dalla stessa Fondazione in sede di riscontro istruttorio (così come riportato nella parte in "fatto" della presente deliberazione).

È di tutta evidenza come il ritardo nella trasmissione dell'accordo sul premio di produttività rappresenti un *vulnus* insuperabile per l'esercizio delle attribuzioni che la legge ha affidato a questa Sezione regionale di controllo.

Ancora, si sottolinea che l'accordo è stato depositato già sottoscritto; un altro elemento di rilievo che, per quanto formale, va tenuto in attenta considerazione.

A tal proposito, ripercorrendo la stessa lettera della disposizione dell'art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, basterà osservare che il Legislatore parla di "ipotesi di accordo" da trasmettere alla Sezione regionale di controllo per le prescritte valutazioni normative per la certificazione rendendo palese come la norma assegni alla Corte dei conti un "potere" di intervento che va collocato nella fase antecedente la stipula stessa dell'accordo tra le parti, condizionandone, per questa via, la stessa efficacia finale.

Va inoltre chiarito, richiamato ancora il tenore letterale della norma, che non c'è alcuno spazio per una certificazione postuma, quasi a voler realizzare una sorta di "recupero" della attuale vigenza del contratto in quanto si è in presenza di una anomalia genetica dell'accordo di che trattasi connessa alla carenza di uno degli elementi normativi che (in chiave pubblicistica) strutturano la fattispecie; e ciò indipendentemente da qualunque circostanza di fatto che abbia condizionato l'operatività attuale dell'accordo che, si ribadisce, risulta da quanto dichiarato già stipulato nel 2023.

Ciò è ulteriormente dimostrato dal termine "autorizzazione" che il Legislatore usa nella costruzione della disposizione e che sottende alla "rimozione" di un limite legale posto a garanzia dell'interesse pubblico.

Si aggiunga ancora, a conferma di quanto sopra, che, qualora la Sezione di controllo ritenga di non certificare, la Legge (fermo restando l'impugnabilità della decisione) prevede la "restituzione" alle parti della "questione" affinché si apra una nuova fase di trattativa per una diversa ipotesi di accordo che andrà nuovamente sottoposta alla procedura di certificazione.

L'unica interpretazione coerente con la lettera e lo "spirito" della disposizione assegna, quindi, alla decisione della Sezione regionale di controllo un carattere preliminare ed essenziale nel procedimento di che trattasi (in disparte il caso del "silenzio assenso" che trova altra giustificazione giuridica).

È infatti di palmare evidenza come l'intenzione del Legislatore sia stata quella di predisporre un sistema preventivo di valutazione (mitigato solo dall'ipotesi del silenzio assenso) e di come - in vista dell'interesse pubblico protetto - questo sistema, nella sua sequenza temporale, sia assolutamente insuperabile.

Alla luce delle considerazioni svolte precedentemente, in considerazione della sua palese intempestività e manifesta irritualità, il Collegio conclude per il non luogo a provvedere sulla richiesta di certificazione ex art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 dell'Accordo "Premio di produttività" del 29 marzo 2023 sottoscritto tra la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e le Organizzazioni sindacali.

3. Osservazioni sui profili di attendibilità della quantificazione dei costi dell'accordo sottoscritto il 29 marzo 2023 sul premio di produttività e sulla compatibilità dello stesso con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Concluso così in punto di diritto per l'inammissibilità della richiesta di certificazione in ordine all'accordo relativo al premio di produttività sottoscritto il 29 marzo 2023 (i.e. non luogo a provvedere), alla luce delle complessive considerazioni svolte, il Collegio ritiene di svolgere comunque alcune (brevi) considerazioni sui profili di conformità di detto accordo alle disposizioni del CCNL, di attendibilità della quantificazione dei costi e sulla compatibilità dello stesso con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Si osserva preliminarmente che esiste una tendenziale compatibilità normativa con gli istituti premiali di cui all'art.15 del CCNL in vigore.

Pur non potendosi soffermare nel dettaglio e su certi passaggi che, in fase certificativa andrebbero senz'altro maggiormente approfonditi, i contenuti dell'accordo in esame non sono da ritenersi, sotto questo profilo, del tutto disallineati con tali disposizioni, dal momento che il riconoscimento del premio

al personale è collegato, come evidenziato nella parte in fatto della delibera, a parametri di produttività individuati e quantificabili sulla base dell'attività svolta nell'esercizio considerato e che consentono una quantificazione dei costi.

Notevoli criticità emergono invece in relazione alle clausole di salvaguardia inserite nell'accordo nel tentativo di subordinare il riconoscimento del premio alla necessaria compatibilità economico-finanziaria con il bilancio dell'Ente.

A questo riguardo, risulta estremamente vago e generico (per non dire lacunoso) sia il mero richiamo alla compatibilità finanziaria di cui al punto 2 dell'accordo e sia il riferimento al MOL (margine operativo lordo) di cui al successivo punto 3.

Ne è plastica dimostrazione la parte dell'accordo ove ci si limita a prevedere che al verificarsi della ricorrenza dei parametri di produttività il premio verrà riconosciuto solo se dall'analisi del consuntivo di bilancio risulti un valore di detto margine che, al netto di accantonamenti specifici, consenta - in misura sufficiente - la copertura finanziaria.

Peraltro, sotto il profilo della indispensabile precisione, auspicabile in accordi di questo tipo, non viene esplicitato se, nel caso in cui il bilancio non consenta la corresponsione del premio dovuto, si procederà a una riduzione dell'importo fino a concorrenza dell'importo disponibile oppure non si procederà affatto alla liquidazione.

Le considerazioni di cui sopra trovano conferma nella situazione di fatto venutasi a creare nel mese di giugno 2024, come emerge dalla documentazione in atti.

Il calcolo dei parametri di produttività evidenzia il raggiungimento di tutti gli indici di incremento circostanza che, pertanto, consentirebbe - dal punto di vista teorico - l'erogazione del premio massimo previsto. Il MOL quantificato sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 fa registrare un valore positivo pari a 443.884,00 euro.

Nonostante il tentativo di indirizzare la premialità sulla base di elementi opachi, i risultati del bilancio d'esercizio 2023 non consentono di procedere all'erogazione del premio.

Infatti, come emerge chiaramente dalla documentazione istruttoria acquisita e in particolare dai verbali dei revisori (verbale n. 3/2024 del 5 marzo 2024), il Collegio si esprime in senso negativo.

Testualmente "dopo ampia discussione il Collegio rileva la genericità della clausola di salvaguardia della compatibilità economico finanziaria. Inoltre, il Collegio concorda sulle considerazioni espresse nella relazione illustrativa circa

l'impossibilità all'erogazione del premio 2023 per mancanza di capienza economico-finanziaria".

A conferma di tali conclusioni, nella seduta del 21 giugno 2024 il Consiglio di indirizzo (come emerge dall'esame del relativo verbale):

- evidenzia che nel Bilancio 2023 è stato possibile iscrivere accantonamenti corrispondenti al solo importo base del premio di produttività;
- delibera la riprogrammazione dell'Opera "Voce del Silenzio", inizialmente prevista nella stagione 2024, alla stagione 2026.

La "copertura" economico-finanziaria viene così costruita *ex-post* tramite un'operazione straordinaria che consentirebbe di riallocare i risparmi derivanti dalla sospensione di una produzione artistica (che, peraltro, va rimarcato essere la missione principale della Fondazione) sui costi del personale, ai fini dell'integrale erogazione del premio di produttività.

Il contesto delineato manifesta un quadro documentale intempestivamente posto all'attenzione di questa Sezione di controllo e viziato da profili di illegittimità per quanto concerne la compatibilità finanziaria; non risultano allo stato, peraltro, effettive attribuzioni finanziarie da correlare all'accordo in esame, sicché non vengono in evidenza profili di danno erariale concreto e irreversibile, che comporterebbero la trasmissione alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

E' quindi nell'interesse dell'Amministrazione, al fine di non dare attualità al danno erariale, che non venga attribuita alcuna utilità economica in un contesto di illegittimità dell'accordo oggetto di scrutinio, peraltro ovviamente privo della certificazione di competenza di questo Ufficio regionale di controllo.

In conclusione, la Sezione pur non potendo, per le ragioni tecniche descritte precedentemente, svolgere un esame nel merito della questione sottoposta ed esprimersi sulla certificazione o meno dell'accordo, non può esimersi dal manifestare censure sotto il profilo della simmetria di quanto stabilito nell'accordo di che trattasi con le regole introdotte dal più volte citato *ex art.* 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 e con i principi contabili generali.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna dichiara il non luogo a provvedere nei sensi di cui in motivazione in relazione all'accordo "Premio di produttività" sottoscritto il 29 marzo 2023 dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna con le Organizzazioni sindacali.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – oggi Ministero della Cultura – e al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 4 luglio 2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)